

(N. 1287)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FORLANI)

dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1981

Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 12, concernente disposizioni per il contenimento dei consumi energetici

ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro delle azioni volte a fronteggiare la crisi energetica, assumono particolare rilievo gli interventi diretti a realizzare una politica di risparmio, in modo da ridurre la forte dipendenza del nostro Paese dall'estero sia per quanto riguarda gli approvvigionamenti di energia primaria (petrolio, gas naturale, combustibile solido), sia anche per quanto attiene all'energia elettrica.

In questa ottica è stato presentato il disegno di legge relativo al contenimento dei consumi energetici ed allo sviluppo delle fonti energetiche alternative (A. S. n. 655) e sono stati adottati provvedimenti d'urgenza per affrontare i problemi indifferibili dell'approvvigionamento di gasolio e

del contenimento dei consumi relativi al riscaldamento delle abitazioni.

Alle medesime esigenze si ispirava il decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito dalla legge 16 maggio 1980, n. 178, inteso appunto a realizzare un più razionale uso dell'energia per riscaldamento delle abitazioni che ha consentito un risparmio dell'8 per cento rispetto alla stagione invernale 1978-1979, per quanto attiene ai consumi di petrolio, gasolio e olio combustibile per riscaldamento.

Tenendo conto degli elementi emersi dalla pratica attuazione delle citate normative, e delle osservazioni formulate dal Parlamento in sede di conversione del decreto-legge, il Governo ha predisposto un più organico

provvedimento di legge contenente disposizioni per l'esercizio degli impianti di riscaldamento, approvato dal Consiglio dei ministri in data 11 dicembre 1980, ed attualmente all'esame del Senato (A. S. n. 1253).

Tuttavia, in considerazione del tempo necessario per l'approvazione del disegno di legge sopra menzionato, dello stadio inoltrato della stagione invernale, e degli effetti indotti sulle importazioni petrolifere dal recente rialzo del dollaro, che incidono sensibilmente sul già grave *deficit* della bilancia dei pagamenti, si è ritenuto necessario prorogare (articolo 1) per la corrente stagione invernale la disciplina introdotta dal cenato decreto-legge n. 68 del 1980 che con-

sente un risparmio valutabile in 300.000 tonnellate di gasolio per mese.

Attesa l'urgenza di provvedere, e per non condizionare il dibattito in corso al Parlamento sul disegno di legge già trasmesso (A. S. n. 1253), si è preferito ripristinare la vecchia disciplina contenuta nel precedente decreto-legge n. 68 del 1980, e non procedere in questa fase di urgenza all'ampliamento delle « fasce » di riscaldamento, ipotesi che è stata contemplata nel più organico provvedimento già all'esame del Senato.

Il decreto-legge viene ora presentato al Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 12, concernente disposizioni per il contenimento dei consumi energetici.

Decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 31 gennaio 1981.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito in legge 16 maggio 1980, n. 178;

Permanendo la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni per il contenimento dei consumi energetici, ed in attesa di una più organica disciplina della materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 30 gennaio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 15 aprile 1981 si applica la disciplina contenuta negli articoli da 1 a 7, nonchè nell'articolo 11 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito in legge 16 maggio 1980, n. 178.

Sono confermate le indicazioni relative alla zona climatica di appartenenza dei comuni, al periodo di accensione degli impianti ed alle ore giornaliere di attivazione dei medesimi, rese note dai sindaci ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito in legge 16 maggio 1980, n. 178.

Articolo 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1981.

PERTINI

FORLANI — PANDOLFI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI